

COMUNE DI DONATO
(Provincia di Biella)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 in data 15 Dicembre 2017

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **21,00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

			Presenti	Assenti
1	DUOCCIO Desirèe	Sindaco	Sì	
2	BONINO Paolo	Consigliere	Sì	
3	POGLIO Ennio	Consigliere	Sì	
4	LEGGERO Matteo	Consigliere	Sì	
5	MEDA Roberto	Consigliere	Dimissionario	Dimissionario
6	BOTALLA BATTISTINA Valter	Consigliere	Dimissionario	Dimissionario
7	DI GIACINTO Maria Cristina	Consigliere	Sì	
8	DI GIACINTO Dino	Consigliere	Sì	
9	CHIAVERINA Clara	Consigliere		Sì
10	GUIDETTI Davide	Consigliere		Sì
11	FANTINO Mara	Consigliere	Dimissionaria	Dimissionaria
		Totale	6	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DUOCCIO Desirèe, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL T.U. n. 267/2000 IN ORIGINALE FIRMATI

REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROLA Clara

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla GU n. 285 del 6.12.2017, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018 al 28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi*

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, che per l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, la conferma anche per l'anno 2018 della possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. del 10.7.2015 n. 14, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

VISTO in tal senso il regolamento IMU approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29.4.2016 n. 18 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,10 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29 aprile 2016 n. 18 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 26.000,00
Cura del verde pubblico	€ 4.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 76.100,00
Sgombero neve	€ 16.000,00
Servizi di polizia locale	€ 7.500,00
Servizio di protezione civile	€ 100,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 3.700,00
Anagrafe	€ 57.834,89

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)** – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie;

CONSIDERATO altresì che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio «*chi inquina paga*» dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014),

CONSIDERATO che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale «*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*»;

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

CONSIDERATO che, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tasa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del [Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario](#), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio ha trasmesso il Piano Finanziario per l'anno 2018, con cui conferma le stesse modalità del 2017, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

CONSIDERATO che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;

RITENUTO che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulti opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, l'applicazione delle tariffe della TARI individuate per l'anno 2017, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno, in attesa della definizione a livello normativo delle disposizioni che risulteranno applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere – entro il termine del 28 febbraio 2018, al momento attuale fissato per l'approvazione a livello nazionale del bilancio di previsione – alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti e ritenuto di confermare tale disciplina regolamentare anche per l'anno 2018, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 29 aprile 2016, n. 18;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

CON VOTI favorevoli numero sei, nessun astenuto, nessun contrario, resi in forma palese da numero sei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,10 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00;
- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale rientrante nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille

- di confermare anche nel 2018 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al ... per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di prendere atto che, alla data attuale, il Gestore del servizio ha trasmesso il Piano Finanziario per l'anno 2018, con cui conferma le stesse modalità del 2017, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;
2. di prendere atto che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni evidenziate in premessa, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;
3. di disporre che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulta opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, l'applicazione delle tariffe della TARI individuate per l'anno 2017, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno, in attesa della definizione a livello normativo delle disposizioni che risulteranno applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere – entro il termine del 28 febbraio 2018, al momento attuale fissato per l'approvazione a livello nazionale del bilancio di previsione – alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
4. di confermare anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

DI STABILIRE, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di luglio;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di procedere;

CON VOTI favorevoli numero sei, nessun astenuto, nessun contrario, resi in forma palese da numero sei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
Desirèe DUOCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 535 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione:

sul sito informatico www.comune.donato.bi.it come previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
 all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000;
del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19 Dicembre 2017.

Donato, li 19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Musaragno Mara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblica nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e dichiarata immediatamente eseguibile.

Donato, li 19/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido INGRASSIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Donato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE